



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza pubblica del 26 settembre 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31929** del registro di Segreteria promosso da **G.M. OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE AURIEMMA (C.F. RMMGPP81B24B963Y) del Foro di Cassino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Padova in Via Luigi Pellizzo 39, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata avv.giuseppeauriemma@pecavvocaticassino.it;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi con memoria della DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA

LEVA, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186 – 00143, Roma; P.E.C. previmil@postacert.difesa.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro *pro tempore* (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dr.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2^a fascia del MEF e dalla dr.ssa Paola Carmeni, funzionario del MEF, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai funzionari del MEF in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, dr.sse Costanza Baratella e Antonella Spagnoletti, giusto atto di delega della dr.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Venezia, Sede di Dorsoduro, Calle dei Cerchieri, 1263/a, c.a.p. 310123, presso il seguente domicilio digitale: pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

INPS (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.

Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

RESISTENTI

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza pubblica tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Luciana Losito, su delega dell'avv. Giuseppe Auriemma per il ricorrente, la dott.ssa Costanza Baratella per il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, l'avv. Angelo Guadagnino

ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS. Costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugnava il decreto n. OMISSIS, posizione n. OMISSIS, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.OMISSIS con cui è stata respinta la sua istanza volta a ottenere il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità "persistente tensione emotiva e delusione in relazione a vicende lavorative in pregresso disturbo depressivo" , nonché di ogni altro atto precedente, connesso e consequenziale a lui pregiudizievole. Chiedeva pertanto: in via preliminare, di: accertare e dichiarare che la menomazione all'integrità fisica cui risulta gravato costituisce conseguenza diretta o concausa dell'attività professionale svolta; nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il decreto n. OMISSIS, posizione n. OMISSIS, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. OMISSIS con cui è stata respinta l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità "persistente tensione emotiva e delusione in relazione a vicende lavorative in pregresso disturbo depressivo", con conseguente riconoscimento del diritto a sentir dichiarare che la suddetta patologia, per la quale è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare e posto in congedo anticipato, è dipendente da causa e/o concausa di servizio, con conseguente ascrivibilità della menomazione all'integrità fisica alla Tabella A, sesta categoria, misura max, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834, o in quella determinata dalla CTU, con diritto all'equo indennizzo dalla data di presentazione dell'istanza di

riconoscimento della causa di servizio del 04.10.2016. Infine, chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria per la patologia sofferta, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie. In via istruttoria, il ricorrente chiedeva di acquisirsi tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio, nonché disporsi CTU medico-legale al fine di determinare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la sua ascrivibilità a tabella e categoria in aderenza al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834, al diritto alla pensione privilegiata e al risarcimento dei danni patiti.

2. Con memoria depositata il 20 dicembre 2023, il Ministero della Difesa, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo (artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001; art. 133, c. 1, lett. i) d.lgs. 104/2010), poiché la causa verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo, chiesto dal ricorrente in qualità di dipendente militare. Sempre in via preliminare, è stata chiesta l'estromissione del Ministero della Difesa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto tale amministrazione non sarebbe competente alla determinazione ed alla concessione del diritto alla pensione privilegiata, atteso che l'eventuale adozione di tale provvedimento rientra nell'esclusiva competenza dell'I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici, cui è attribuito il procedimento volto alla emissione del provvedimento di pensione privilegiata ordinaria al momento del congedo, previa visita medico legale. Atteso che il ricorrente non è più in servizio dal 08/11/2016, il Ministero ha altresì evidenziato un interesse attuale, diretto e concreto dell'I.N.P.S. a resistere nel giudizio, in quanto competente alla concessione del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, oltre che all'effettivo pagamento della stessa. Nel merito, il Ministero ha argomentato circa l'infondatezza del ricorso, in considerazione delle generiche doglianze avverso il

provvedimento dell'Amministrazione. Sono state infine rassegnate le seguenti conclusioni:

“- che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito; - che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa; - che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dell'I.N.P.S.; - che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto; ...”.

3. Con memoria depositata il 10 gennaio 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di dipendenza da causa di servizio finalizzata alla richiesta dell'equo indennizzo, attenendo tale beneficio al rapporto di lavoro, la cui cognizione è rimessa al Giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva, con riguardo alla posizione del Ministero e del Comitato di verifica per le cause di servizio in esso incardinato, il cui parere, ancorché obbligatorio e vincolante (art. 14, c. 1, D.P.R. n. 461/2001), ha natura ed efficacia di atto endoprocedimentale. Pertanto, ad avviso del Ministero, il ricorso potrebbe essere proposto unicamente, e congiuntamente, nei confronti della Amministrazione di ultima assegnazione e dell'INPS, deputato ad assumere la determinazione amministrativa sul rapporto pensionistico, non convenuto in giudizio. Nel merito, il Ministero ha argomentato circa l'infondatezza del ricorso e ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: *“dichiarare in via preliminare: - il difetto di giurisdizione per il capo della domanda relativo alla richiesta di liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo; - la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio. Nel merito: - rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.*

4. Con ordinanza n. 11 del 19 aprile 2024, questo Giudice, preso atto dell'istanza di integrazione del contraddittorio prospettata dal Ministero della Difesa nei confronti dell'Inps, rilevava che *“nel giudizio pensionistico, pur non ravvisandosi la sussistenza di un*

litisconsorzio necessario, va comunque riconosciuta la legittimazione passiva sia dell'Amministrazione che, come nel caso di specie, è competente a fornire le informazioni necessarie in merito alle condizioni lavorative che possono o meno dare luogo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico di privilegio (Ministero della Difesa), sia dell'Amministrazione direttamente interessata ad opporsi all'eventuale accertamento giudiziale, ai fini della concessione del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, oltre che all'effettivo pagamento della stessa (INPS)". Pertanto, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, da effettuarsi a cura di parte ricorrente (artt. 94, 160, 160 bis, 164 e 165, c.g.c.).

5. Con **memoria depositata in data 25 luglio 2024**, nel costituirsi in giudizio in esito all'integrazione del contraddittorio, l'INPS, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria in quanto non previamente preceduta da apposita istanza in via amministrativa. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo, in quanto questione devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Nel merito, in ordine al requisito sanitario, precisava che i provvedimenti di carattere medico legale impugnati in ricorso non sono di competenza dell'INPS, ma esclusivamente delle amministrazioni deputate ad adottarli. In ogni caso, contestava la sussistenza dei requisiti richiesti al riguardo dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta, essendo legittimi e fondati nel merito i relativi provvedimenti di diniego. Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: *"1. in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria in quanto non previamente preceduta da apposita istanza in via amministrativa; 2. In via graduata preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito sulla domanda dell'equo indennizzo per essere la questione devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo;*

3. *In via gradata subordinata rigettarsi nel merito il ricorso e le domande tutte di controparte; 4. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.*

6. All'udienza pubblica del **26 settembre 2024**, presenti l'avv. Luciana Losito, su delega dell'avv. Giuseppe Auriemma, per il ricorrente, la dott.ssa Costanza Baratella per il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS; costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, questo Giudice ritiene di accogliere l'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, circa la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in relazione all'impugnato provvedimento di diniego dell'equo indennizzo. In particolare, questo Giudicante si ritiene sprovvisto di giurisdizione, in relazione alla domanda di annullamento del decreto n. OMISSIS, posizione n. OMISSIS, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.OMISSIS, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, ai fini dell'equo indennizzo.

Per costante giurisprudenza, appartengono al giudice del rapporto di servizio (che nel caso di specie è il giudice amministrativo, poiché trattasi di personale in regime di diritto pubblico) ed esulano dalla giurisdizione della Corte dei conti le controversie aventi ad oggetto l'*an* e il *quantum* dell'equo indennizzo, quale beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale, destinato ai dipendenti legati da rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, che hanno riportato infermità o lesioni riconosciute

dipendenti da causa di servizio. (C. conti, Sez. Veneto, 18-03-2009, n. 230; sez. Piemonte 26-11-2009, n. 242; sez. Basilicata; sez. Molise, 23-03-2004, n. 60; Sezione Lazio, sent. n.713/2007). Pertanto, limitatamente alla domanda volta ad ottenere l'annullamento del decreto n. OMISSIS, posizione n. OMISSIS, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.OMISSIS, la controversia non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì a quella del Giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 17 del codice della giustizia contabile.

II. In via preliminare, con riferimento alla restante parte del ricorso, volta all'accertamento del *“diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria per la patologia sofferta, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie”*, va accolta altresì l'eccezione sollevata dall'INPS che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in *parte de qua* per assenza di previa istanza amministrativa.

Al riguardo, l'art. 153, c.g.c. prevede che *“i ricorsi sono inammissibili (...) quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”* (art. 153, c. 1, lett. b). La finalità della norma, espressione di un principio già vigente nel precedente assetto procedurale (art. 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 71, lett. b) del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), va rinvenuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel fatto che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, non può sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (Corte dei conti, Sez. II Appello, sent. n. 410/2018, che richiama III app. n. 629/2016; II app. n. 804/2016; I app. n. 176/2016).

Ciò posto, agli atti di causa non è stato prodotto alcun provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria da parte di INPS, alcuna diffida legale ad adempiere, né una previa istanza amministrativa all'Istituto previdenziale che, come precisato anche dal Ministero della Difesa, è l'unico competente nel caso all'odierno esame al riconoscimento della pensione privilegiata in relazione alle infermità lamentate, ai sensi dell'art. 2, c. 1, della legge n. 335/1995 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, sent. parziale n. 268 del 12/09/2023 e sent. parziale n. 732 del 21/12/2022). Agli atti è infatti presente esclusivamente l'istanza del 6 ottobre 2016 (allegato 1, memoria di costituzione del Ministero della Difesa), indirizzata esclusivamente al Ministero della Difesa, a fronte della quale è stato poi adottato il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo.

In proposito, diversamente da quanto sembra ipotizzare parte ricorrente, il verbale OMISSIS, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova con foglio OMISSIS, non può essere considerato un vero e proprio diniego della pensione privilegiata ordinaria, trattandosi di mero atto endoprocedimentale, cui non è seguito alcun provvedimento di diniego della p.p.o. da parte dell'INPS. Come invece precisato dalla difesa dell'Istituto previdenziale, il ricorrente, dichiarato in data 08/11/2016 inidoneo permanentemente al servizio presso il Ministero della Difesa (all. 1 – comunicazione dipartimento militare di medicina legale di Padova), cessava in tal data dal servizio presso il Ministero e diveniva quindi titolare di pensione di inabilità INPS con decorrenza 09/11/2016 (all. 2 – determinazione di pensione di inabilità). La stessa parte ricorrente, peraltro, ha lamentato sostanzialmente il diniego della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e, dunque, l'attività procedimentale e provvedimentale del Ministero della Difesa, limitandosi solo incidentalmente e nelle conclusioni, a fare riferimento all'asserito diritto alla pensione privilegiata ordinaria. *A fortiori*, va poi rilevato che proprio in seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS disposta con l'Ordinanza n.

11/2024, cit., veniva chiaramente in rilievo l'assenza di un'attività procedimentale e provvedimentale dell'Istituto previdenziale in merito alla pensione privilegiata ordinaria; attività che avrebbe dovuto comunque precedere il ricorso all'odierno esame.

In conclusione, in assenza di una previa domanda amministrativa presentata all'INPS, non può estendersi la cognizione di questo Giudice sulla parte del ricorso volta al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria, poiché un qualunque intervento anticipatorio richiesto o sollecitato a questo Giudice si porrebbe in evidente distonia con il principio di cui all'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. L'eccezione del patrocinio dell'INPS va quindi accolta e il ricorso va dichiarato, in parte *de qua*, inammissibile secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 153, c. 1 lett. c), c.g.c.). Vanno conseguentemente considerate assorbite tutte le altre deduzioni, eccezioni e istanze delle parti del presente giudizio.

III. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016). Quanto alle spese di lite, la definizione del giudizio limitata a questioni pregiudiziali e preliminari, giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti limitatamente alla domanda del ricorrente volta a conseguire l'equo indennizzo, ed indica, agli effetti di cui all'art. 17 del codice della giustizia contabile, il Giudice amministrativo quale giudice che ne è fornito.

- l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 09/10/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo